



di **Alfonso Marra**
Magistrato, Milano

Trascrizioni di ricette e conseguenze per il Mmg

La Corte di Cassazione Sez. Civile 3 nella sentenza del 18.01.2008 n. 8073 ha affermato che in caso di morte di una paziente per indicazione di una posologia errata di un farmaco, trascritta su ricetta del Ssn, la responsabilità è del Mmg e non del farmacista che ha consegnato il farmaco senza rilevare l'errore.

I fatti

Nella terapia ospedaliera prescritta a una anziana donna, dimessa dopo ricovero per un delicato intervento chirurgico, era stato indicato di assumere tra gli altri un farmaco anticoagulante in misura di $\frac{3}{4}$ di compressa al dì. Il medico di famiglia nel compilare la ricetta le aveva erroneamente prescritto l'assunzione di 3 compresse al giorno. Il farmacista al quale essa aveva presentato la ricetta non si era accorto dell'errore e aveva trascritto sulla confezione "1 + 1 + 1" inducendo così la paziente a un utilizzo del farmaco in sovradosaggio. Dopo qualche giorno la paziente, accusata un grave malore, è morta. A seguito di ciò i parenti avevano denunciato il farmacista. La colpa del farmacista consisteva nel non essersi accorto dell'errore di prescrizione del Mmg. In prima istanza il Tribunale ha condannato il farmacista, facendo proprie le conclusioni della perizia medico-legale, ritenendo cioè che la consegna del farmaco con posologia errata, quindi il mancato sindacato sul contenuto della ricetta da parte del farmacista, fosse la causa della morte della paziente.

La Corte d'Appello al contrario ha affermato che la responsabilità del decesso della donna era esclusivamente del Mmg e quindi nulla poteva essere addebitato al farmacista. La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'Appello precisando che l'errore del Mmg nell'indicazione della po-

sologia era stata la causa della morte. Nessuna responsabilità inoltre poteva essere addebitata al sanitario dell'ospedale sebbene all'atto delle dimissioni aveva prescritto l'impiego del farmaco con una dicitura non chiara (*Coumadin 5 mg, $\frac{3}{4}$ cp/die*). Dicitura che invece avrebbe dovuto mettere sull'avviso il Mmg al quale la paziente si era rivolta per la trascrizione su ricettario del Ssn. Il Mmg avrebbe dovuto compilare la ricetta in modo più chiaro ed esplicativo. Inoltre egli non si era neppure attenuto a quanto stabilisce l'art. 167 ultimo comma del TULS n. 1265 del 1934 secondo cui il medico prescrittore deve indicare in lettere (e non in cifre) il dosaggio.

La Corte di Cassazione inoltre rilevava che il farmacista non aveva il compito di verificare se la posologia del farmaco fosse effettivamente corrispondente alle particolari esigenze terapeutiche della paziente. Anche la lettura da parte del farmacista del contenuto della nota dell'ospedale, presentata unitamente alla ricetta non modificava la sostanza degli eventi in quanto il farmacista non abilitato all'esercizio della professione medica, non era tenuto a sindacare i trattamenti terapeutico-farmacologici, né a controllare l'eventuale dissonanza tra le indicazioni dell'ospedale e la ricetta.

Per la Corte quest'ultimo obbligo trovava legittimo ostacolo esclusivamente nella ipotesi (che non è quella del caso esaminato) in cui il farmacista avesse individuato nella ricetta la prescrizione di sostanze velenose a dosi non medicamentose o pericolose.

Sulla scorta di tali osservazioni la Suprema Corte ha ritenuto del tutto erronea la chiamata in giudizio del

farmacista non potendosi attribuire allo stesso alcuna colpa professionale avendo egli correttamente adempiuto ai propri obblighi professionali senza violare alcun generale dovere di diligenza professionale.

La posizione del Mmg

Del tutto diversa la posizione del Mmg per il quale è indubbia la sussistenza del nesso di causalità "al di là di ogni ragionevole dubbio", come sancito dall'art. 40 CP, fra la prescrizione e il decesso. Se non ci fosse stata quella indicazione l'evento sarebbe stato di certo scongiurato.

Il nesso di causalità in tema di responsabilità civile si fonda sul concetto di probabilità e vale a dire sulla valutazione in via ipotetica che quel determinato evento è "con probabilità" collegato a quella condotta. Ciò rappresenta un criterio alternativo al nesso di causalità nel giudizio penale che è fondato sulla valutazione di un comportamento positivo o di una omissione causativa con certezza processuale dell'evento, e ciò perché nel giudizio civile il nesso di causalità viene in rilievo ai fini della quantificazione del danno risarcibile in termini prognostici e probabilistici. Ecco perché per la giurisprudenza della Cassazione (Sez. Civile 3, sentenza n.11609 del 2005) il nesso di causalità nei giudizi di risarcimento danni si fonda sul criterio dell'aumento del rischio oppure della "mancata diminuzione del rischio". In sostanza per l'individuazione del nesso causale bisogna far ricorso al criterio della probabilità logica in base al quale l'evento dannoso si verifica a seguito della situazione di rischio determinatesi per effetto della condotta di un soggetto, come nel caso esaminato.

Nel comportamento del Mmg inoltre si riscontra anche la colpa per imprudenza avendo egli effettuato la prescrizione senza rileggere con la dovuta attenzione quanto scritto dal collega ospedaliero. Tale attenzione avrebbe dovuto essere massima in ragione delle conseguenze iatrogene collegate all'assunzione di un farmaco anticoagulante di uso generale.